

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 495

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

78° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3397) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BOBBIO, <i>f.f. relatore</i>	3, 6
* CENTARO (FI)	5, 6
ZANCAN (Verdi-Un)	4, 5, 6

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3397.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di assumere quale testo base l'articolato accolto in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Bobbio, in sostituzione del relatore designato, senatore Federici.

BOBBIO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, colleghi, svolgerò una breve relazione per illustrare un testo frutto dell'utile attività emendativa svolta in questa Commissione in sede referente. Il testo originario affrontava e risolveva un problema di non secondaria importanza relativo alla competenza ad adottare provvedimenti di intercettazione telefonica e ambientale ai fini della ricerca e della cattura di latitanti con riferimento ai procedimenti di competenza della Corte di assise. L'articolo 1 del testo base attribuisce al Presidente della Corte di assise, e quindi non alla Corte di assise in quanto organo collegiale, la competenza in suddetta materia consentendogli di soddisfare due esigenze concomitanti. Da un lato, l'esigenza di riservatezza richiesta dalla natura parainvestigativa di questo tipo di attività di ricerca e, dall'altro, l'esigenza di una maggiore tempestività legata alla ristretta composizione dell'organo giudicante. Infatti l'organizzazione per sessioni dell'attività della Corte di assise nel suo complesso non garantirebbe la necessaria tempestività nell'adozione di tali provvedimenti.

Le altre competenze relative ai latitanti, come la dichiarazione dello stato di latitanza, continuano ad essere attribuite alla Corte di assise nella sua composizione di organo collegiale. Ciò che è importante sottolineare è che un provvedimento spesso di assoluta urgenza, che richiede grande tempestività e presenta connotati e profili di riservatezza, viene riservato nella sua competenza ad essere emanato al Presidente di sezione della Corte di assise.

Il testo del disegno di legge, che oggi torna all'esame di questa Commissione in sede deliberante, è arricchito di un ulteriore capitolo legato alla risoluzione di un annoso problema, frutto di una costante interpretazione giurisprudenziale. Il problema in questione era legato alla possibilità per il pubblico ministero di provvedere in via di urgenza all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, i cosiddetti tabulati, con decreto motivato da sottoporre, entro il termine massimo di 24 ore, alla convalida del giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione che vi dovrà provvedere entro le successive 48 ore. Inizialmente si era ritenuto che questo provvedimento rientrasse in via di interpretazione fra le competenze dell'ufficio del pubblico ministero, visto che allo stesso ufficio è conferita la possibilità di adottare provvedimenti di intercettazione in via di urgenza. Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha impostato la sua interpretazione nel senso di escludere dal novero delle previsioni espresse della legge in tal senso proprio la possibilità per il pubblico ministero di procedere all'acquisizione di tabulati residuandone la non facilmente comprensibile situazione per la quale il provvedimento più invasivo, quello del diretto ascolto della conversazione, poteva essere adottato in via di urgenza dal pubblico ministero, mentre il provvedimento meno invasivo e a volte più utile e urgente, quello dell'acquisizione dei tabulati per verificare dove indirizzare successivamente un'attività di intercettazione finalizzata a conseguire elementi indiziari utili alle indagini, veniva escluso dalle possibilità del pubblico ministero.

Oggi l'articolo 2 del testo al nostro esame contempla espressamente per il pubblico ministero la possibilità, accanto a quella originaria di disporre intercettazioni in via di urgenza, di acquisire i tabulati ossia i dati relativi al traffico telefonico, sempre con un provvedimento da sottoporre a convalida del giudice delle indagini preliminari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La disponibilità del mio Gruppo alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo dimostra che quando vi sono serie e motivate esigenze di giustizia non ci tiriamo indietro. Noi abbiamo sempre un atteggiamento costruttivo quando si tratta di agevolare l'*iter* di provvedimenti di reale utilità per il funzionamento della macchina giudiziaria. Questo provvedimento risolve i problemi derivanti dai periodi di vacanza della Corte di assise e nello stesso tempo consente al pubblico ministero di acquisire i dati relativi al traffico telefonico con quella urgenza necessaria per la cattura dei latitanti.

Signor Presidente, voglio rilevare – si tratta di uno scrupolo – che nulla è stato detto rispetto al materiale non utilizzato. Ci siamo limitati ad affermare che questi tabulati non possono essere utilizzati, ma cosa succede a questo materiale? Poiché ci troviamo in un clima di concordia elaborativa, si potrebbe aggiungere una previsione che, sul modello di quanto previsto dal codice di procedura penale, imponga la distruzione

della documentazione relativa al traffico telefonico acquisita in violazione delle disposizioni contenute nel nuovo capoverso 4-*bis* dell'articolo 132.

PRESIDENTE. Da chi deve essere imposta tale distruzione?

ZANCAN (*Verdi-Un*). Da parte dell'ufficio del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Quindi da lui stesso?

ZANCAN (*Verdi-Un*). Sì, noi ci fidiamo del pubblico ministero. Se c'è un ordine di distruzione egli deve distruggere il materiale.

PRESIDENTE. Ma l'ordine chi glielo dà?

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il giudice si limita a non convalidare, quindi il pubblico ministero non può utilizzare i tabulati e conseguentemente deve distruggerli.

* PRESIDENTE. Quindi in ogni caso è il pubblico ministero che dispone la distruzione. La mancata convalida però può essere anche conseguenza dell'assenza di un provvedimento: se decorrono le 48 ore senza che il giudice abbia assunto un provvedimento di convalida e il materiale si intende non convalidato. Il provvedimento del giudice pertanto può essere esplicito ma anche di diniego tacito ed è ragionevole in questo caso affermare che il pubblico ministero ha cura di distruggere i dati che non può utilizzare.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Poiché i dati non possono essere utilizzati, il pubblico ministero ne dispone la distruzione. Avanzo pertanto la proposta di inserire questa previsione che ritengo quanto mai opportuna.

* CENTARO (*FI*). A mio parere, vale anche per questa documentazione la regola generale della inutilizzabilità di determinati documenti e quindi la loro distruzione e non permanenza neppure nel fascicolo del pubblico ministero. Tuttavia, se si vuole esplicitare, a me sembra più rispondente a logica sistematica che sia il giudice ad ordinarne la distruzione nel momento in cui, per qualsiasi motivo, non convalida il provvedimento d'urgenza del pubblico ministero.

PRESIDENTE. E se il giudice non convalida tacitamente?

CENTARO (*FI*). Non è possibile, perché ha l'obbligo di convalidare; poi lo farà non entro 48 ore ma nelle 72 o 96 ore, ma un provvedimento ci deve essere. Il provvedimento d'urgenza è immediatamente esecutivo ma parallelamente viene inviato al giudice ai fini della convalida.

* PRESIDENTE. Non mi sono spiegato bene: se il giudice, violando la disposizione e candidandosi quindi ad un'azione disciplinare, non emette

nessun provvedimento, credo che ne debba derivare la inutilizzabilità dei documenti da parte del pubblico ministero.

* CENTARO (FI). Non c'è dubbio. In tal caso, ci sarà sempre un giudice (il giudice dell'udienza di rinvio a giudizio o il giudice del dibattimento) che, valutando la non convalida del provvedimento, disporrà la distruzione dei documenti.

PRESIDENTE. Nel frattempo restano lì?

CENTARO (FI). Sì.

ZANCAN (Verdi-Un). Potrebbe anche verificarsi il caso che, contestualmente ad un'acquisizione di tabulati, avvenga l'arresto, per cui si renda inutile il provvedimento di convalida.

CENTARO (FI). Stiamo esaminando casi di scuola.

ZANCAN (Verdi-Un). Mica tanto!

* CENTARO (FI). Mi riferisco al caso del giudice che non convalida, che non emette neppure il provvedimento. È proprio un caso puramente scolastico.

ZANCAN (Verdi-Un). Io ritengo opportuno che ciò che non è utilizzato venga distrutto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOBBIO, *f.f. relatore*. Mi rendo conto della preoccupazione, anche giusta sotto vari profili, del senatore Zancan e del Presidente, però credo che ciò potrebbe condurre – peraltro non avrei niente in contrario, dal punto di vista specifico – ad una previsione emendativa tutto sommato pleonastica.

Resta una regola generale a cui non possiamo sottrarci, quella dell'articolo 266 e seguenti del codice di procedura penale, che costituiscono il pubblico ministero come il custode della documentazione, delle bobine e di tutto quanto è relativo alle intercettazioni, ma costituiscono anche il GIP come l'organo giudiziario titolare del potere-dovere di disporre la distruzione di quella parte di intercettazioni o di acquisizione di tabulati che non risulti utilizzabile o addirittura utile per quelle specifiche o per altre indagini.

Affidare l'onere, il dovere di distruzione direttamente in capo al pubblico ministero potrebbe essere asistemico; sarebbe perciò più opportuno stabilirlo in capo al giudice.

Riguardo all'altro aspetto, potrebbe darsi che, per infedeltà o per qualsiasi altra ragione, il pubblico ministero volutamente ometta di inol-

trare al GIP la richiesta di convalida o il GIP non provveda nel termine. In un caso come nell'altro, saremmo chiaramente in presenza di acquisizioni di tabulati illegittime e perciò anche inutilizzabili e quindi in linea tendenziale da distruggere. Non dobbiamo dimenticare che in entrambi i casi (sia che il GIP dolosamente o colpevolmente ometta o ritardi di convalidare, sia che il pubblico ministero dolosamente o colpevolmente ometta di richiedere la convalida al GIP) saremmo in presenza, oltre che di un palese illecito disciplinare, anche di un palese illecito penale.

È un sistema che si protegge, da questo punto di vista. Ripeto, non ho niente in contrario a varare una norma non dico totalmente pleonastica, ma che ribadisca un concetto già esistente, però sarebbe bene farlo in termini sistematici, affidando quindi al GIP il dovere di disporre la distruzione del tabulato.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non intende intervenire, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 19 luglio, alle ore 12.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

